

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 29/07/2012**

**Svolgimento del processo.**

La Gut Edizioni SpA, incorporante della società Duemila srl, inseriva in dichiarazione dei redditi un credito che veniva disconosciuto dall'Ufficio ed iscritto a ruolo notificava cartella di pagamento. Contro di essa la società ricorreva specificando che il credito IVA contestato deriva dalla liquidazione della società incorporata, la quale non aveva per l'anno d'imposta in questione presentato dichiarazione IVA. Ritenendo la mancata presentazione della dichiarazione un errore solo di carattere formale, chiedeva l'annullamento dell'atto ricorso.

I primi giudici convergono con quanto sostenuto dal contribuente ed accolgono il ricorso.

Appella la sentenza l'Ufficio sostenendo che la mancata dichiarazione dei redditi non può costituire soltanto un errore formale. Chiede la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.

Motivi della decisione. La presentazione della dichiarazione dei redditi serve a stabilire il debito o il credito d'imposta a carico o a favore del contribuente. Il credito sorge quando, dopo averlo evidenziato in dichiarazione, non viene contestato dall'Ufficio, dopo che ha effettuato il previsto controllo della dichiarazione.

Nella fattispecie, poiché il credito contestato non è stato evidenziato in dichiarazione, l'Ufficio non ha avuto la possibilità di poter controllare l'effettiva esistenza di esso, ne risulta che detto credito non è venuto ad esistenza e, come tale, non poteva essere portato in deduzione nella dichiarazione IVA della ricorrente. Pertanto, la mancata presentazione della detta dichiarazione non può costituire un errore formale. La cartella di pagamento viene confermata.

La Commissione in riforma dell'impugnata sentenza conferma l'atto impugnato e in considerazione della mancanza di una chiara normativa al riguardo ritiene di dover compensare tra le parti, in via equitativa, le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato.